

CIRCOLARE AGOSTO 2021

Prossime scadenze:

- **20 agosto 2021:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **25 agosto 2021:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di luglio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **15 settembre 2021:** scadenza dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei Redditi 2021 e del diritto annuale di iscrizione alla Camera di commercio per i contribuenti soggetti agli ISA (ex Studi di settore).

CHIUSURA PER FERIE

Si informa che l'ufficio resterà chiuso per ferie da lunedì 16 fino a venerdì 27 agosto.

Servizi Professionali Srl

Prorogato al 15 settembre il termine dei versamenti da dichiarazione dei redditi per i contribuenti ISA

Il decreto "Sostegni-bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) ha concluso il suo iter parlamentare ed è stato convertito in legge.

Tra le principali novità intervenute in sede di conversione in legge si evidenzia il rinvio delle scadenze per il versamento delle imposte da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun indice. In particolare, per i soggetti ISA vengono **prorogati al 15 settembre 2021 i termini di versamento delle imposte, contributi Inps e diritto camerale – senza alcuna maggiorazione** – risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

Tale proroga si applica quindi:

- ai soggetti che applicano gli ISA;
- ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA;
- ai soggetti rientranti nel regime dei minimi;
- ai soggetti rientranti nel regime forfetario;
- ai soci di società personali.

Nuove scadenze per le rate di "rottamazione" e "saldo e stralcio"

Tra le ulteriori novità del Decreto-legge "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021) è previsto un nuovo calendario per il versamento delle rate delle definizioni agevolate note come "rottamazione-ter" delle cartelle e "saldo e stralcio". Le nuove scadenze sono le seguenti:

- il 31 luglio 2021 per le rate scadute il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- il 31 agosto 2021 per le rate scadute il 31 maggio 2020;
- il 30 settembre 2021 per le rate scadute il 31 luglio 2020;
- il 31 ottobre 2021 per le rate scadute il 30 novembre 2020
- il 30 novembre 2021 per le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio di quest'anno.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza **sono ammessi i cinque giorni di tolleranza** di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. A titolo esemplificativo, per la scadenza del 31 luglio 2021, il pagamento potrà essere effettuato entro il 9 agosto 2021.

Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Servizi Professionali Srl

La sospensione feriale dei termini di fisco e giustizia

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1 al 31 agosto 2020.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2021 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

Fino al 31 agosto 2021, è sospesa l'attività degli Agenti della Riscossione, grazie alla proroga, contenuta nel Decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021), che ha ulteriormente esteso la sospensione anti Covid-19, emanata lo scorso anno con il Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) e prorogata più volte nel corso di questi mesi.

In particolare, nell'ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l'inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso; sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente; sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie. Se uno dei predetti termini cade prima dell'inizio del periodo feriale, si devono conteggiare i giorni fino al 31 luglio, sospendendo però il calcolo dal 1° al 31 agosto e riprendendolo dal 1° settembre in poi.

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti **entro il termine del 20 agosto** senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.

Si ricorda, infine, che Il "Decreto Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione.

Più precisamente slitta al 31 agosto il termine "finale" di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente Riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che "i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".

Servizi Professionali Srl

Esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il D.M. 17 maggio 2021 con cui diventa operativa la misura agevolativa, introdotta dall'art. 1, commi 20-22 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) e rifinanziata dal decreto "Sostegni" decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), **prevede l'esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l'anno 2021 nel limite massimo individuale di 3.000 euro** su base annua. Sono esclusi dall'esonero i contributi integrativi e i premi e contributi Inail.

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- **i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps** (gestioni speciali AGO artigiani e esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);

- **i professionisti iscritti alle Casse private**, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;

che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Le domande per ottenere l'esonero devono essere presentate:

- entro il 30/09/2021 dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'Inps con le modalità che saranno indicate in una futura circolare;
- entro il 31/10/2021 dai professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati.

Per poter ottenere l'agevolazione, oltre al possesso dei requisiti reddituali richiesti, **è necessaria la regolarità contributiva**.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei DPI

Con il Provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021, l'Agenzia Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa.

L'art. 32 del D.L. n. 73/2021 riconosce un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Per accedere al nuovo credito d'imposta sanificazione, occorrerà presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Servizi Professionali Srl

Le nuove misure di contrasto al contagio da COVID-19

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175 è stato pubblicato il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche".

E' stata deliberata la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, e relativamente al Green Pass il Governo ha stabilito che si potranno svolgere alcune attività, di seguito elencate, solo:

1. se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), **comprovanti l'inoculamento di almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)**;
2. se si effettua un **test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)**.

Questo tipo di documentazione sarà richiesta, **a partire dal prossimo 6 agosto 2021**, per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.